

ORDINANZA N. 17 DEL 31 LUGLIO 2026

Registro Ordinanze Sindacali

OGGETTO

Sospensione dei lavori in tutti i cantieri di edilizia privata e pubblica nella Frazione di Capoiale – Agro di Cagnano Varano nel periodo compreso tra il 1° agosto 2026 e il 31 agosto 2026.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- durante il periodo estivo, in particolare nel mese di agosto, si registra nella Frazione di Capoiale – Agro di Cagnano Varano un incremento significativo del flusso turistico e del traffico veicolare, nonché una maggiore presenza di cittadini e visitatori;
- la presenza di cantieri e attività edilizie comporta disagi alla circolazione, alla sicurezza dei pedoni e alla vivibilità dei luoghi, specie nelle aree ad alta frequentazione turistica;
- le elevate temperature che caratterizzano la stagione estiva determinano condizioni climatiche sfavorevoli, con potenziali rischi per la salute pubblica e per la sicurezza dei lavoratori esposti, in particolare in presenza di attività svolte all'aperto;

CONSIDERATA la natura turistica sulla quale si basa l'economia del Comune di Cagnano Varano, che rende doveroso assicurare ai turisti la massima tranquillità possibile;

ACCERTATO che nel mese di agosto, oltre ai turisti, si concentrano anche i periodi di ferie e di riposo di gran parte dei residenti nel territorio comunale, che decidono di trascorrere le giornate di ferie nella predetta località balneare di Capoiale, approfittando delle numerose iniziative sociali e culturali ricomprese negli eventi dell'Estate Cagnanese;

RITENUTO, dunque, opportuno assicurare il giusto riposo e la necessaria quiete, consentendo a residenti e turisti di godere pienamente del periodo estivo;

RILEVATO che la presenza nella predetta località di cantieri di edilizia pubblica e privata mal si concilia con le finalità sopra esposte, in quanto:

- produce rumori molesti durante l'arco della giornata, poiché implica demolizioni e rimozioni con conseguente trasporto del materiale di risulta ed emissione di polveri;
- genera intralcio alla circolazione stradale, causando ingorghi e disagi;
- costituisce ulteriore pericolo per la pubblica incolumità, in considerazione dell'elevata presenza di pedoni e ciclisti, nonché di famiglie, bambini ed anziani che caratterizza la località di Capoiale;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che al comma 5 attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

RITENUTO OPPORTUNO emanare apposita ordinanza sindacale volta a disporre la sospensione temporanea di tutti i lavori edili pubblici e privati che comportino occupazione del suolo pubblico, produzione di rumori o polveri o comunque interferenze con la normale circolazione, al fine di tutelare l'incolumità pubblica, l'igiene urbana, il decoro della località, nonché la tranquillità e il riposo di cittadini e turisti;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia per la stagione estiva 2026, recante misure di prevenzione e tutela della salute durante le ondate di calore, finalizzata alla prevenzione del rischio da stress termico per i lavoratori impegnati nelle attività svolte all'aperto;

CONSIDERATO che ulteriore obiettivo della presente ordinanza è quello di salvaguardare la salute dei lavoratori esposti al rischio di stress termico;

VISTI

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento agli artt. 50 e 54;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- l'art. 659 del Codice Penale;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- il vigente Statuto Comunale;
- l'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

La sospensione di tutti i lavori nei cantieri di edilizia privata e pubblica ubicati nella **Frazione di Capoiale – Agro di Cagnano Varano**, nel periodo compreso tra il **1° agosto 2026 ed il 31 agosto 2026**, ivi compresi gli scavi e le movimentazioni di terra.

Ordina altresì di lasciare liberi da materiali eventuali parti di suolo pubblico (marciapiedi e strade) eventualmente occupati per le attività edilizie o similari, restituendole all'uso pubblico in condizioni di sicurezza e di decoro.

Fanno eccezione

- gli interventi urgenti ed indifferibili per motivi di pubblica utilità, sicurezza o igiene, per i quali resta comunque vietata l'esecuzione dei lavori dalle ore **13:00 alle ore 16:00** e dalle ore **20:00 alle ore 09:00**.

Eventuali ulteriori deroghe potranno essere concesse dal Sindaco esclusivamente per comprovate ed improcrastinabili esigenze, adeguatamente motivate dal richiedente.

AVVERTE

Che i trasgressori della presente ordinanza saranno soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente e saranno segnalati all'Autorità Giudiziaria qualora i fatti costituiscano ipotesi di reato.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune.

La trasmissione del presente provvedimento a:

- Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Foggia;
- Guardia di Finanza – Tenenza di San Nicandro Garganico;
- Stazione Carabinieri di Cagnano Varano;
- Comando di Polizia Locale;
- Ufficio Urbanistica;
- Ufficio Lavori Pubblici;
- Ufficio Attività Produttive;
- ASL Foggia.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.



IL SINDACO

Avv. Lombardi Matteo

